

x Angela Bertoni

Repertorio n. 9658

----- Comune di Città di Castello -----

Proroga e modifica statuizioni del contratto di concessione per la costruzione e gestione di un impianto per l'utilizzo del biogas prodotto in discarica.-----

Codice Fiscale delle parti contraenti: -----

1) - Comune di Città di Castello : 00372420547; -----

2) - "SO.GE.PU. S.p.A.": 01476930548. -----

----- Scrittura privata -----


L'anno duemilasei, il giorno primo del mese di giugno (01/06/2006) ----
in Città di Castello, nella Residenza Municipale. TRA -----

1) - Dott.ssa BERTONI Angela, nata a Norcia (PG) il 15 agosto 1953 e domiciliata presso il Comune di Città di Castello per la funzione, la quale interviene nel presente atto giusta disposizione del Segretario/Direttore Generale del Comune di Città di Castello in data 16 maggio 2006, conservata agli atti dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto del Comune di Città di Castello e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato, per dare esecuzione della deliberazione di G.C. n.3 del 16 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge. -----

2) - Dott. Ing. BERNICCHI Giuseppe Stefano, nato a Città di Castello il di 8 dicembre 1957, ivi residente e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro - tempore della Società "SO.GE.PU. S.p.A." con sede in Città di Castello - Villa Montesca - a ciò espressamente autorizzato, come risulta da copia del Verbale del Consiglio d'Amministrazione della Società stessa in data 21 dicembre 2005,



[Firma manoscritta]



[Firma manoscritta]

regolarmente trascritto alle pagine 192 - 195 del relativo libro verbali, che in copia si conserva agli atti. -----

In esecuzione della deliberazione di G.C. n.3 del 16 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto al lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, si conviene e stipula quanto segue.-----

Art.1) - PROROGA RAPPORTO DI CONCESSIONE.-----



Con il presente atto tra il Comune di Città di Castello, come sopra rappresentato, proprietario dell'impianto per l'utilizzo del biogas prodotto nella discarica di smaltimento rifiuti di Belladanza, e la "SO.GE.PU. S.P.A.", come sopra rappresentata, si conviene che la "concessione per la costruzione e gestione di un impianto per l'utilizzo del biogas prodotto in discarica" di cui all'atto Repertorio n.5847 del 20 luglio 1996, viene dal Comune medesimo prorogata tecnicamente, a favore della "SO.GE.PU. S.P.A.", sino al 31.12.2006.-----

Art.2) . MODIFICA PATTUZIONI.-----

Il rapporto concessorio di che trattasi rimane regolato dalle pattuizioni contenute nel contratto Rep.5847 del 20.07.1996, fatta eccezione per le modifiche specificate nella deliberazione di Giunta Comunale n.03 del 16.01.2006 allegata al presente atto, che la "SO.GE.PU. S.P.A.", come sopra rappresentata, espressamente accetta.-----

Art.3) - Le spese tutte relative e conseguenti alla stipula del presente atto sono a completo carico della SO.GE.PU. S.p.A.-----

Art.4) Il presente atto è soggetto a Registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4) Parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.-----



Letto, approvato, sottoscritto.-----

IL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO:

Antonio Di...



“SO.GE.PU. S.P.A.”:

[Handwritten signature]

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO REP. 3658

IN DATA 01-06-2006

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 03 DEL

OGGETTO: Contratto Rep. 5847/96. Contratto di concessione per la costruzione e gestione l'utilizzo di Biogas. Proroga tecnica. Determinazioni.-

L'anno duemilasei il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 9,00 e seguenti in Città di Castello, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Risultano Presenti Assenti

Cecchini Fernanda si

Salvato Rosario si

Mearelli Silvano

Bianconi Dario

Bacchetta Luciano

Belardinelli Massimo

Duranti Domenico

Caprini Domenico

Briganti Stefano si



Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la Presidenza la Sig.ra.. CECCHINI FERNANDA.

nella sua qualità di.....SINDACO.....

Assiste il Segretario Generale

Villarini Dott. Alberto

SEGUE

PUBBLICAZIONE

(art. 124 del T.U. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretore Comune con inizio dal 20-01-2006 al n. 34

Città di Castello, li 20-01-2006

IL SEGRETARIO GENERALE

La stessa vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Città di Castello, li 02-02-2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Comunicata ai Capi-Gruppo consiliari (Prot. n. 2139) contestualmente alla data di affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125 T. U. 267/2000

Città di Castello, li 20-01-2006

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-01-2006

decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, T. U. 267/2000

Città di Castello, li 02-02-2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Ratificata dal C. C. con atto n.....del..... Ai sensi dell'art. 42, 4° comma, del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Comunicata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166, 2° comma, del T.U. 267/2000, nella seduta del.....

Modificata/integrata/rettificata/revocata con deliberazione n.....del.....

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO EVENTUALE

(Art. 127 T.U. 267/2000)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CECCHINI

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE VILLARINI

[Signature]



ORIGINALE

Segue deliberazione di Giunta Comunale n° 03 del 16/01/2006

Contratto Rep. 5847/96 "contratto di concessione per la costruzione e gestione di un impianto per l'utilizzo di biogas" – Proroga tecnica - Determinazioni.

La Giunta

- richiamato il contratto Rep. 5847 del 20/07/1996 con la So.Ge.Pu. S.p.a. di concessione per la costruzione e gestione di un impianto per l'utilizzo del biogas prodotto in discarica che ha la durata di anni otto a partire dall'inizio dell'erogazione di energia elettrica da parte di SO.GE.PU. S.p.a. all'ENEL, circostanza questa verificata il 26/01/1998 e che, pertanto, porta la scadenza del contratto al 26/01/2006;
- dato atto che nel contratto sopra richiamato, all'art. 3, punto 3 – 4, ultimo comma, è previsto che << ... So.Ge.Pu. S.p.a. è fin d'ora autorizzata ad apportare al progetto quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per ottimizzare la produzione di energia elettrica>>;
- che nel contratto sopra richiamato all'art. 5 "Proprietà degli impianti ed attrezzature", al secondo comma dispone << al termine della concessione, in funzione della produzione di biogas che si potrà avere e della commercializzazione dell'energia elettrica prodotta, potrà essere rinegoziata la presente Convenzione o potranno essere acquistati dall'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e le attrezzature ancora utilizzabili secondo un prezzo equitativo da concordare tra le parti>>;
- che l'art. 6 "Durata della presente Convenzione" all'ultimo comma così recita: <<prima della scadenza della concessione, al verificarsi di condizioni idonee di produzione del biogas e di commercializzazione di energia elettrica, tra i contraenti potrà essere rinnovata e/o adeguata la Convenzione per un altro periodo, nel rispetto della normativa vigente in materia>>;
- vista la nota di So.Ge.Pu. S.p.a. del 18.07.05, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 21318 del 20.07.05, con la quale, secondo quanto stabilito dal contratto sopra richiamato, ha inviato una proposta di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica, adducendo le seguenti motivazioni:
 - l'impianto realizzato nel 1998 denota una condizione generale d'invecchiamento che ne diminuisce il rendimento;
 - la produzione di biogas della discarica di Belladanza è comunque in crescita e sufficiente per alimentare un nuovo impianto;
 - il contratto tra So.Ge.Pu. S.p.a. ed ENEL (ora TERNA), che prevede incentivazioni CIP6 per il prezzo dell'energia, scadrà a Dicembre 2005;
- vista la deliberazione di G.C. n. 343 del 05/09/05 "Approvazione progetto definitivo, solo in linea tecnica, e autorizzazione a So.Ge.Pu. S.p.a. a costruire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica per rifiuti non pericolosi", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto, si autorizza So.Ge.Pu. S.p.a. alla sua realizzazione e si delega il Dirigente del Settore Ambiente, Ing. Bruschi Eugenio, a predisporre la Convenzione di adeguamento di quella esistente, Rep. 5847 del 20.07.1996, in accordo con So.Ge.Pu. S.p.a.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CECCHINI

IL SEGRETARIO GENERALE
VILLARINI

- vista la nota di So.Ge.Pu. S.p.a. del 07.11.05, prot. n. 120, acquista agli atti del Comune al prot. n. 31390 del 07.11.05, con la quale esplicita gli elementi economico - finanziari dell'intera operazione nonché i tempi di attivazione del nuovo impianto da inserire nella concessione di adeguamento di quella esistente;
- tenuto conto che l'Amministrazione comunale, in attuazione della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, sta operando al fine di giungere, in tempi brevi, alla trasformazione della So.Ge.Pu. S.p.A. in Società a totale capitale pubblico, quindi con possibilità di affidamenti in "house providing" e, in tal senso, ha assunto la Deliberazione di Giunta Comunale n° 473 del 21 Novembre 2005;
- dato atto che la tempistica di pubblicizzazione della società non coincide con le necessità dell'Amministrazione per la gestione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas della discarica di Belladanza;
- tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario apportare al contratto di concessione Rep. 5847 del 20.07.1996, con scadenza al 26/01/06, le modifiche di seguito riportate, lasciando inalterato tutto il resto e prorogando tecnicamente la concessione in essere fino al 31 Dicembre 2006:

- o la voce "ENEL", ovunque compaia nel testo, deve essere sostituita con "TERNA S.p.a." (gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale);

Al comma 3 dell'Art.7 della convenzione, "**CAUZIONE, CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, PENALI**" è aggiunto:

<< Dal 27 Gennaio 2006 il corrispettivo per l'utilizzo del biogas, verrà calcolato sul margine di contribuzione annuo che, per lo stesso anno 2006, è stimato in € 195.000,00 (eurocentonovantacinquemila/00) + I.V.A. di legge e che sarà suddiviso, tra So.Ge.Pu. S.p.a. e Comune, nelle seguenti quote percentuali di contribuzione, arrotondando le somme così calcolate all'euro intero:

- o So.Ge.Pu. S.p.a. 55%
- o Comune di Città di Castello 45%.

Il margine di contribuzione, che potrà variare, verrà determinato come differenza tra le seguenti voci:

- o ricavi annui effettivi desunti dalla fatturazione che So.Ge.Pu. S.p.a. emetterà a TERNA S.p.a. per la vendita dell'energia elettrica;
- o costi annui determinati in via forfetaria

Per il primo anno di funzionamento si individuano i seguenti valori economici:

- ricavi attesi €/anno 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- costi complessivi stimati €/anno 305.000,00 (euro trecentocinquemila/00);
- margine di contribuzione atteso €/anno 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00).
- *In mancanza di utili indicazioni, i costi complessivi sono valutati con il valore dell'anno precedente aumentato dell'incremento ISTAT; per il primo anno si farà riferimento al valore dei costi sopra riportati.*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CECCHINI

Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
VILLARINI

Villarini



ORIGINALE

Segue deliberazione di Giunta Comunale n° 03 del 16/01/2006

- *So.Ge.Pu. S.p.a. riconoscerà il corrispettivo come sopra determinato + I.V.A. di legge al Comune di Città di Castello in 2 (due) rate semestrali posticipate.*
- *Inoltre So.Ge.Pu. S.p.a., qualora sia presente biogas a sufficienza, manterrà in funzione anche il motore attualmente esistente; considerato che non è quantificabile a priori la produzione di energia elettrica da questo motore, gli eventuali ricavi saranno aggiunti a quelli di cui al precedente punto "ricavi attesi", in modo da garantire al Comune di Città di Castello un ulteriore relativo corrispettivo.*
- *Per il primo anno di concessione, poiché l'inizio della fatturazione sarà successivo al mese di Gennaio 2006, i costi complessivi e il margine di contribuzione saranno determinati in quota percentuale rapportata all'inizio della fatturazione di So.Ge.Pu. S.p.a. a TERNA S.p.a..>>*

Acquisito il parere favorevole di cui all'art.49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente approvata;
2. di apportare al contratto di concessione Rep. 5847 del 20.07.1996, con scadenza al 26/01/06, le modifiche di seguito riportate, lasciando inalterato tutto il resto e prorogando tecnicamente la concessione in essere fino al 31 Dicembre 2006:
 - o la voce "ENEL", ovunque compaia nel testo, deve essere sostituita con "TERNA S.p.a." (gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale);Al comma 3 dell'Art.7 della convenzione, "**CAUZIONE, CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, PENALI**" è aggiunto:
<< Dal 27 Gennaio 2006 il corrispettivo per l'utilizzo del biogas, verrà calcolato sul margine di contribuzione annuo che, per lo stesso anno 2006, è stimato in € 195.000,00 (eurocentonovantacinquemila/00) + I.V.A. di legge e che sarà suddiviso, tra So.Ge.Pu. S.p.a. e Comune, nelle seguenti quote percentuali di contribuzione, arrotondando le somme così calcolate all'euro intero:
 - o *So.Ge.Pu. S.p.a. 55%*
 - o *Comune di Città di Castello 45%.*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CECCHINI

IL SEGRETARIO GENERALE

VILLARINI



Segue deliberazione di Giunta Comunale n° 03 del 16/01/2006

Il margine di contribuzione, che potrà variare, verrà determinato come differenza tra le seguenti voci:

- o ricavi annui effettivi desunti dalla fatturazione che So.Ge.Pu. S.p.a. emetterà a TERNA S.p.a. per la vendita dell'energia elettrica;
- o costi annui determinati in via forfetaria

Per il primo anno di funzionamento si individuano i seguenti valori economici:

- ricavi attesi €/anno 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- costi complessivi stimati €/anno 305.000,00 (euro trecentocinquemila/00);
- margine di contribuzione atteso €/anno 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00).
- In mancanza di utili indicazioni, i costi complessivi sono valutati con il valore dell'anno precedente aumentato dell'incremento ISTAT; per il primo anno si farà riferimento al valore dei costi sopra riportati.
- So.Ge.Pu. S.p.a. riconoscerà il corrispettivo come sopra determinato + I.V.A. di legge al Comune di Città di Castello in 2 (due) rate semestrali posticipate.
- Inoltre So.Ge.Pu. S.p.a., qualora sia presente biogas a sufficienza, manterrà in funzione anche il motore attualmente esistente; considerato che non è quantificabile a priori la produzione di energia elettrica da questo motore, gli eventuali ricavi saranno aggiunti a quelli di cui al precedente punto "ricavi attesi", in modo da garantire al Comune di Città di Castello un ulteriore relativo corrispettivo.
- Per il primo anno di concessione, poiché l'inizio della fatturazione sarà successivo al mese di Gennaio 2006, i costi complessivi e il margine di contribuzione saranno determinati in quota percentuale rapportata all'inizio della fatturazione di So.Ge.Pu. S.p.a. a TERNA S.p.a..>>

3. Di dare atto che l'Amministrazione comunale si impegna, al termine della procedura di pubblicizzazione della So.Ge.Pu. S.p.A. (e quindi della sua trasformazione nel modello di società in "house providing", ai sensi dell'attuale normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici - Art. 113 del D.L.vo n° 267/2000), a definire con essa un contratto di servizio della durata minima di 8 anni.
4. di dare atto che il concessionario So.Ge.Pu. S.p.a. provvederà a tutte le spese ed incombenze tecniche, amministrative, finanziarie, costruttive, gestionali e commerciali, inerenti l'intervento, così come specificato nello schema di contratto e nel progetto;
5. di dare atto che il contributo che So.Ge.Pu. S.p.a. riconoscerà al Comune verrà introitato con le modalità del contratto ed è già previsto nelle entrate del bilancio comunale 2006 al Centro di Resp. 35 Centro di Costo 40 Codice bilancio 3010690 capitolo 108400/0 e così anche per gli anni successivi;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

CECCHINI



IL SEGRETARIO GENERALE

ILLARINI



ORIGINALE

Segue deliberazione di Giunta Comunale n° 03 del 16/01/2006

6. di autorizzare conseguentemente il Dirigente del Settore Ambiente, Dott. Ing. Eugenio Bruschi, a predisporre le modifiche alla previsione di bilancio 2006, relativamente alla gestione dell'impianto di biogas, per la sola voce "entrate";
7. di dare atto che con la presente deliberazione non si assumono oneri finanziari a carico del bilancio comunale, in quanto non ci sono spese per il Comune di Città di Castello ma solo entrate che saranno oggetto di successivi e separati atti dirigenziali;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruschi Eugenio;
9. di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4° del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CECCHINI

IL SEGRETARIO GENERALE

VICARINI


COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
Prov. PERUGIA

Per copia conforme all'originale, di N. 6 pagg

per uso amministrativo.

Città di Castello, li 01-06-2006

Il Funzionario incaricato
(PARENTE MONICA)



Bertoni Agnese